



**GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA
("SEL EE4 bis")**

CIG: 6088779B5F

**CONVENZIONE
LOTTO 1**



CONVENZIONE

per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata

(“SEL EE4 bis”) - LOTTO 1

La Società Energetica Lucana Società per Azioni, Società con unico socio, con sede legale in Potenza e domiciliata ai fini del presente atto in Potenza, C.so Umberto I n.28, capitale sociale Euro 1.180.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Potenza al n. (REA) 128399, P.IVA 01708170764, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante, Ignazio PETRONE, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale;

e

GALA S.p.A., sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, capitale sociale deliberato Euro 17.850.000,00, sottoscritto e versato Euro 16.118.256,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06832931007, REA n. 993254, P. IVA e C.F. 06832931007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Savoia n. 43/47, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Filippo Tortoriello, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto e dall’atto costitutivo della Società (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

di seguito congiuntamente anche “Parti”

Premesso che

- a) la Società Energetica Lucana s.p.a., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata così come disposto dall’art.9 L.R. Basilicata 31/2008 ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore delle Amministrazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 7, L. 135/2012; 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; 26 comma 1 della L. 488/1999; 3, comma 34, e 33 e 55 del Codice; 9 L.R. Basilicata 31/2008;
- b) il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato la delibera a contrarre in data 09.01.2015;
- c) il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 13.01.2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul “profilo del committente” www.societaenergeticalucana.it, nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale.
- d) la gara è stata aggiudicata a GALA spa, che ha manifestato espressamente, nel documento conforme all’Allegato 1, la volontà di impegnarsi a dare esecuzione alla presente Convenzione e ai contratti di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da Determina del Responsabile del Procedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;



- f) la richiesta dell'informazione antimafia è stata inoltrata alla Prefettura di Roma via PEC in data 14.04.2015 (prot. n. 452) e ricevuta in pari data;
- g) ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs n.159/2011, nei casi di urgenza, le stazioni appaltanti procedono "immediatamente (...) anche in assenza dell'informazione antimafia" e che tale inciso viene interpretato dalla giurisprudenza e dalle autorità competenti come legittimazione a procedere immediatamente dopo l'inoltro della richiesta, nei casi di urgenza;
- h) il Responsabile del Procedimento ha indicato le ragioni di urgenza di cui al punto precedente nella determina di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- i) la presente Convenzione viene sottoscritta in assenza dell'informazione antimafia ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;
- j) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Definizioni

Società/Stazione Appaltante: Società Energetica Lucana s.p.a.;

Regione: Regione Basilicata;

Amministrazioni: i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e s.m.i., fatta eccezione per gli Enti titolari delle utenze utilizzate per la gestione del servizio idrico integrato (utenze oggetto del Lotto 2);

Amministrazione ordinante: Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura;

Amministrazione contraente: Amministrazione che ha stipulato il contratto di fornitura attuativo della Convenzione "SEL EE4 bis";

Amministrazione già in Convenzione / già in fornitura : Amministrazione che ha aderito alla precedente Convenzione per la fornitura di energia elettrica siglata dalla Società;

Convenzione: la presente Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e l'Aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 455 e 456 L. 296/2006 e 26, comma 1, L. 488/1999;

SEL EE4 bis: la denominazione abbreviata della procedura al termine della quale viene siglata la presente Convenzione;

Concorrente: l'operatore economico che ha partecipato alla gara SEL EE4 bis;

Aggiudicatario: il Concorrente risultato aggiudicatario del Lotto 1 della gara;

Fornitore: l'Aggiudicatario che ha sottoscritto la presente Convenzione;

Contratti di fornitura e/o Contratti attuativi: i contratti attuativi della Convenzione stipulati tra le Amministrazioni e il Fornitore;



Ordinativo di fornitura/Ordinativo: il documento, conforme all'Allegato 5, a mezzo del quale l'Amministrazione manifesta al Fornitore la volontà di stipulare il contratto di fornitura;

POD: punto/i di prelievo;

Prestazioni contrattuali: prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti di fornitura;

Documentazione attestante la regolare esecuzione: certificato di verifica di conformità e/o la attestazione di regolare esecuzione di cui, rispettivamente, agli artt. 322 e 325 del Regolamento;

Data di attivazione della fornitura: data di inizio della erogazione dell'energia elettrica;

Quantitativo massimo di energia elettrica, Valore economico complessivo della Convenzione, Importo contrattuale della Convenzione, Valore dei singoli contratti di fornitura: definizioni contenute nel Par.4 del Disciplinare;

Codice: il D.Lgs. n.163/2006;

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010;

AVCP: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'avviso del Presidente dell'ANAC del 27 giugno 2014 "le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP");

TIT 2012-2015: (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica): Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, e distribuzione. Periodo di regolazione 2012-2015";

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali";

Switch/Switching: processo attraverso il quale avviene il cambio Fornitore rispetto a uno o più POD di una singola Amministrazione;

AEEG : Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale;

Bando: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Valore delle premesse e degli atti di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:

- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- gli atti di gara;
- gli atti e documenti richiamati negli atti di gara e nella presente Convenzione;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dall'Aggiudicatario (ed in particolare l'Offerta Economica, conforme all'Allegato 2 e la cauzione definitiva conforme all'Allegato 4).



3. Disciplina applicabile

La Convenzione è disciplinata, oltre che dal presente atto e dagli altri atti di gara, dal Codice, dal Regolamento e dalle altre norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

4. Oggetto e durata della Convenzione. Proroga

Oggetto della Convenzione è la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle utenze delle Amministrazioni. In particolare, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire l'energia elettrica nella misura da esse richiesta con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di **185.744.600 kWh** ed in conformità alla presente Convenzione.

La presente Convenzione detta le condizioni generali di ogni contratto di fornitura concluso tra la singola Amministrazione contraente e il Fornitore, mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura.

La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Società né nei confronti del Fornitore né nei confronti delle Amministrazioni, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; né è fonte diretta di obbligazioni per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'eventuale conclusione dei contratti di fornitura attuativi.

Le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all'utilizzo della Convenzione, ma ne hanno facoltà, né tantomeno sono obbligate a richiedere al Fornitore un quantitativo minimo di energia elettrica; inoltre, il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato indicato nell'ordinativo.

Eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica (e il corrispondente valore economico complessivo della Convenzione) e i quantitativi di energia elettrica effettivamente richiesti e/o erogati, così come la divergenza tra le Amministrazioni indicate nell'Allegato 7 e le Amministrazioni effettivamente ordinanti, non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto.

La presente Convenzione ha una durata, pari a dodici mesi decorrenti dalla data di stipula. Tale durata potrà essere prorogata, fino ad un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta, debitamente motivata, che la Società trasmetterà al Fornitore purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso. Durante il periodo di proroga la Convenzione continuerà a vigere alle medesime condizioni. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d'ora ad accettare la richiesta di proroga della Società alla quale darà seguito previa presa d'atto da comunicare a quest'ultima sempre in forma scritta.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura; ne consegue che la Convenzione resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.

Non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.



5. Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione attraverso la stipula dei contratti di fornitura attuativi e, a tal fine, emettono e trasmettono, secondo le modalità di cui appresso, il cd. "ordinativo di fornitura".

L'ordinativo è un documento attraverso il quale l'Amministrazione manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione e attivare la fornitura di energia elettrica in uno o più dei propri POD. Va redatto in conformità all'Allegato 5, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e, in particolare, deve indicare per ogni POD il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del singolo contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte dell'Amministrazione richiedente, restando inteso che **il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato**. Inoltre deve contenere il mandato senza rappresentanza e a titolo gratuito al Fornitore per recedere dal precedente contratto di fornitura (qualora non vi abbia già provveduto autonomamente).

Entro il quantitativo massimo di 185.744.600 kWh, il Fornitore è tenuto ad erogare alle Amministrazioni l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle stesse e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura.

Procedura di adesione alla Convenzione

Di seguito si specificano i passaggi necessari al perfezionamento del contratto di fornitura; a tal proposito si tenga però conto che alcuni dettagli potranno essere modificati nella riunione operativa convocata dalla Società subito dopo la stipula della presente Convenzione.

Per attivare la procedura di adesione alla Convenzione, l'Amministrazione deve trasmettere l'ordinativo debitamente sottoscritto alla Società in formato cartaceo, anticipandone scansione in formato .pdf a mezzo posta elettronica (all'indirizzo info@selspa.it).

Entro il 23 del mese la Società trasmette via PEC al Fornitore gli ordinativi in .pdf ricevuti, unitamente ad un file Excel contenente un riepilogo delle informazioni necessarie all'attivazione delle utenze relative ai suddetti ordinativi raccolti fino al 20 dello stesso mese. Qualora il 23 cada in un giorno festivo, la trasmissione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo precedente.

Il Fornitore entro 7 giorni dalla ricezione degli ordinativi in .pdf, comunica alla Società e a ciascuna Amministrazione ordinante, **l'accettazione dell'ordinativo e l'avvenuto invio al Distributore Locale della richiesta di attivazione della fornitura**.

Il Fornitore non dovrà dare esecuzione agli ordinativi di fornitura:

- trasmessi da Soggetti diversi dalla Società; in tal caso dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione e la Società, spiegando le ragioni del rifiuto;
- non completi in ogni parte necessaria (ai sensi dell'Allegato 5 e della presente Convenzione); in tale caso dovrà chiedere all'Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo stesso, l'emissione di un nuovo e completo ordinativo;



Si precisa inoltre che il Fornitore **potrà decidere di non dare esecuzione agli ordinativi di fornitura** solo nei casi che seguono (in dette ipotesi entro 7 giorni dalla ricezione degli ordinativi in .pdf dovrà comunicare alla Società e all'Amministrazione ordinante le ragioni della mancata accettazione e contestualmente, nel caso di cui alla lett. a), richiedere la garanzia e, nei casi di cui alle lett. b) e c), trasmettere la documentazione di cui appresso):

- a) In caso di ordinativi provenienti da Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006 (diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta) per i quali vi sia pericolo di insolvenza, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere all'Organismo ordinante di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore non inadempiente è legittimato a non dare esecuzione all'ordinativo pervenuto fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta;
- b) in caso di ordinativi trasmessi da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione e/o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a non dare esecuzione all'ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo, dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono;
- c) fermo restando quanto stabilito al punto precedente, in caso di ordinativi trasmessi da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione e/o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura oggetto della presente Convenzione, il Fornitore è legittimato a non dare esecuzione all'ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo, dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Fornitore è obbligato a dare seguito agli ordinativi di fornitura. **Nel caso in cui il Fornitore abbia accettato l'ordinativo, deve comunicare alla Società e alle Amministrazioni ordinanti non oltre la data di attivazione della fornitura indicata nell'ordinativo, l'esito della richiesta avanzata al Distributore**; in particolare:

- in caso di esito negativo, deve comunicare alla Società e alle Amministrazioni le ragioni di tale esito e assistere le Amministrazioni nella predisposizione di un nuovo ordinativo al fine di superare le problematiche che hanno impedito in precedenza l'attivazione (es. modifica e/o integrazione dati) e consentire lo switch per il mese successivo (salvo che ciò sia impedito o



- reso difficoltoso da inadempimenti o mancata collaborazione del Distributore o dell'Amministrazione);
- in caso di esito positivo, deve confermare via PEC alla Società e a ciascuna Amministrazione la data di effettiva attivazione della fornitura e il nominativo e i recapiti del Responsabile della Fornitura. A tale comunicazione andrà allegata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. **Il contratto di fornitura si intenderà concluso il giorno in cui il Fornitore trasmetterà detta comunicazione via PEC alla relativa Amministrazione.**

Per maggiore chiarezza e al fine di effettuare una compiuta ricognizione dei reciproci diritti e obblighi del Fornitore e della singola Amministrazione generati dalla adesione alla presente Convenzione, è stato predisposto, come **Allegato all'ordinativo di fornitura**, un **contratto di fornitura standard** (che vede appunto come Parti il Fornitore e l'Amministrazione contraente) che verrà trasmesso dalla Società all'Amministrazione subito dopo la conclusione del contratto. Ad ogni modo il rapporto contrattuale si perfeziona, nei termini sopra indicati, a seguito della trasmissione dell'ordinativo sottoscritto; pertanto non bisognerà sottoscrivere il contratto che figurerà esclusivamente come un allegato all'ordinativo. Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il Fornitore sarà disciplinato dalla Convenzione e dall'ordinativo di fornitura, mentre l'allegato contratto di fornitura avrà esclusivamente una finalità ricognitiva dei reciproci diritti e obblighi.

Ferme restando le modalità di conclusione dei contratti, la **data di attivazione della fornitura** coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi in .pdf (trasmessi dalla Società non oltre il 23 del mese), purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi (in formato .pdf) entro il 20 dello stesso mese.

Nel caso di POD già in fornitura con l'Aggiudicatario, non essendo necessario procedere allo switch, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del mese successivo, anziché con il primo giorno del secondo mese successivo.

L'Amministrazione dovrà indicare nell'ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il Fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Fermo restando il caso di esito negativo dello switch, il Fornitore deve attivare la fornitura a partire dalla data indicata nell'ordinativo.

Le Amministrazioni che, dopo aver stipulato il contratto di fornitura, si accorgano di aver dimenticato di inserire nell'ordinativo uno o più POD potranno richiedere al Fornitore l'inserimento di tali utenze senza dover emettere un nuovo ordinativo, sempre che detta integrazione non comporti un aumento significativo del valore della fornitura.

I singoli contratti di fornitura, indipendentemente dalla data di attivazione, scadranno il 30/06/2016.

Tale durata potrà essere prorogata, fino ad un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta debitamente motivata, che l'Amministrazione trasmetterà al Fornitore purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso. Durante il periodo di proroga il contratto di fornitura continuerà a vigere alle medesime condizioni. Il Fornitore, con la stipula della



presente Convenzione, si impegna sin d'ora ad accettare la richiesta di proroga dell'Amministrazione alla quale darà seguito previa presa d'atto da comunicare a quest'ultima sempre in forma scritta.

6. Obbligazioni del Fornitore

Il Fornitore con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti di fornitura:

- conferma di essere a conoscenza del fatto che le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all'utilizzo della Convenzione o alla richiesta di un quantitativo minimo di energia elettrica e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro l'energia elettrica naturale sino alla concorrenza del limite massimo di 185.744.600 kWh e in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura;
- si impegna a eseguire la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore (ivi inclusa la disciplina in materia di rapporti di lavoro), nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi di fornitura;
- si impegna a erogare l'energia elettrica presso i POD indicati dalle Amministrazioni ordinanti nell'ordinativo e per l'intero periodo di fornitura;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura;
- si impegna, in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l'eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l'erogazione dell'energia elettrica;
- si impegna a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell'Amministrazione, gli atti necessari all'attivazione della fornitura di energia elettrica nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;



- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;
- dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione;

Inoltre il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a:

- assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- provvedere, per conto dell'Amministrazione mandante, al recesso di quest'ultima dal precedente contratto di fornitura, tenendo conto del termine di recesso indicato nell'ordinativo di fornitura;



- rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il *download* delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant'altro le Parti dovessero di seguito stabilire;
- trasmettere alla Società, entro un mese dall'emissione, **un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture**, conforme al modello che verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula;
- trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi dell'energia elettrica relativi ad un determinato periodo di fornitura con l'indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili);
- rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;
- osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;
- trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall'istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti;
- a prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le modalità operative e i termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.

7. Esecuzione della Convenzione e attività di controllo: il ruolo dell'Amministrazione contraente e della Società.

Ai sensi dell'art.274 del Regolamento, ciascuna Amministrazione contraente nomina, in riferimento al proprio contratto di fornitura, un responsabile del procedimento che, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Il nominativo del Responsabile del procedimento, e quello dell'eventuale direttore dell'esecuzione, andranno indicati nell'Ordinativo di fornitura conforme all'Allegato 5.

A tal fine le Amministrazioni contraenti hanno l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.



La Società non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore che l'Amministrazione contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare (solo) per conoscenza alla Società.

Sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all'art. 274, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione contraente fornisce al Responsabile del Procedimento della Società dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell'ambito di tale attività di scambio di informazioni, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente deve comunicare alla Società, tempestivamente, anche le eventuali problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio contratto di fornitura e gli eventuali inadempimenti del Fornitore.

Esaurita la fase di verifica della conformità delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, in caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del procedimento (o, eventualmente il Direttore dell'esecuzione del contratto) dell'Amministrazione contraente rilascia la documentazione attestante la regolare esecuzione e, al fine di consentire lo svincolo della cauzione definitiva, la trasmette al Fornitore, nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza del proprio contratto.

Fermo restando tutto quanto sopra, la Società, ex art. 312 quinto comma primo periodo del Regolamento, ha la facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità a tutto quanto previsto negli atti di gara e nella normativa vigente) le prestazioni contrattuali. A tal fine potrà richiedere al Fornitore informazioni ulteriori a quelle già previste nel presente atto ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

Ne consegue che il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e alla Società, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni e dalla Società così come sopra specificato.

Ferme restando le comunicazioni a carico della Società, ciascuna Amministrazione ha l'onere di comunicare all'Osservatorio i fatti riguardanti la fase di esecuzione del proprio contratto di fornitura, così come previsto dal Codice e tenuto conto degli atti ufficiali dell'AVCP.

8. Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento

Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione, per la componente energia, per ogni MWh prelevato, saranno determinati come di seguito:



Allegato 3 - Schema di Convenzione – LOTTO 1

Tipologie di utenza		Misuratori Monorari [€/MWh]	Misuratori Multiorari [€/MWh]		
definizione di cui comma 2.2 del TIT	Abbreviaz		F1	F2	F3
lettera e) Altre utenze in media tensione (usi diversi)	MT		55,17	56,65	42,23
lettera c) Altre utenze in bassa tensione (usi diversi)	BT	52,67	55,17	56,65	42,23
lettera b) e d) Utenze di illuminazione pubblica (bassa e media tensione.)	PI	49,75	55,17	56,65	42,23

Tali prezzi saranno costanti e invariabili per tutta la durata contrattuale e pertanto non soggetti ad aggiornamento (formulazione a prezzo fisso).

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (Gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

Tali corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non precedentemente menzionati.

Fatturazione

Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell'Amministrazione contraente, dovrà emettere la “fattura aggregata” con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i POD relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.

Contestualmente alla emissione, all'Amministrazione dovrà essere trasmessa altresì un messaggio di PEC contenente le fatture emesse o la notifica al cliente della disponibilità del download delle stesse dall'apposita sezione del sito web.

In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:

- il CIG derivato riportato dalle Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura;
- il riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura;
- le letture utilizzate per determinare i consumi maturati;
- tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
- le modalità di pagamento.



Si precisa infine che, con l'entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica, restano comunque fermi tutti gli adempimenti a carico del Fornitore che comportino la trasmissione di dati e informazioni non comunicabili attraverso la fattura elettronica. Le modalità di trasmissione verranno definite nella riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula.

Modalità e tempi di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell'Amministrazione medesima, sul conto corrente dedicato indicato alla Società dal Fornitore, **entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa**. Si precisa che il termine dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data di trasmissione del messaggio di PEC sopracitato contenente le fatture emesse o la notifica al cliente della disponibilità del download delle stesse dall'apposita sezione del sito web.

Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

1. per ragioni organizzative interne alla Società vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutte le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. A tal proposito si tenga conto che tutte le Amministrazioni che hanno già aderito alle precedenti Convenzioni della Società hanno la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni per espressa previsione convenzionale e che le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano la gran parte del quantitativo di energia elettrica oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell'art. 4 comma 5 del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni;
2. è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture.

Per quanto concerne gli interessi moratori si rimanda al D.Lgs.231/2002.

Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, senza che si sia pervenuti ad un accordo che il Fornitore e l'Amministrazione devono tentare di raggiungere, il Fornitore ha la facoltà, previa diffida ad adempiere (da notificare per conoscenza alla Società) e trascorsi 30 giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo contratto di fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) dei POD presso il relativo esercente il "Servizio di Salvaguardia" di cui al TIV.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debtrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.

La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte delle singole Amministrazioni, di quanto previsto nel presente paragrafo.



9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, ha già comunicato alla Società gli estremi del conto corrente "dedicato" e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il Fornitore si impegna a confermare tali dati alle Amministrazioni ordinanti, così come specificato in precedenza, nonché a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni contraenti ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati.

La Società verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione della presente Convenzione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tal fine il Fornitore dichiara nel documento di partecipazione conforme all'Allegato 1 che in ogni eventuale subcontratto viene inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume i suddetti obblighi, restando inteso che è facoltà della Società richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Ai sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

10. Penali a carico del Fornitore

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti.

Ai fini della determinazione dei valori dei singoli contratti di fornitura e della Convenzione, per l'applicazione delle penali, si rinvia al Par. 4 del disciplinare.

Casi in cui verranno applicate le penali

- a) **Ritardo nell'attivazione della fornitura:** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all'Amministrazione oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
- b) **Adempimento in ritardo o in modo difforme rispetto alle disposizioni della Convenzione e/o del singolo contratto di fornitura:** salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara e per ogni giorno in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della



presente Convenzione e dei contratti di fornitura (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni contrattuali), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Società o all'Amministrazione contraente una penale pari a un valore dello 0,5 per mille del valore, rispettivamente, della Convenzione o del Contratto di fornitura a seconda della violazione.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Società e dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza e, in quest'ultima ipotesi l'Amministrazione, dovrà darne previa comunicazione per iscritto alla Società.

A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione alla Società o all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società o dell'Amministrazione, a giustificare il ritardo o l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. Qualora le deduzioni pervengano solo all'Amministrazione, quest'ultima è comunque tenuta ad informarne la Società.

Le Amministrazioni contraenti e/o la Società potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della cauzione definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; la Società potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10%, nei termini suindicati, dell'importo della Convenzione o dei contratti di fornitura, il Responsabile del Procedimento della Società o dell'Amministrazione contraente può procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del singolo contratto di fornitura.

In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

11. Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva emessa in data 11.05.2015 da Generali Italia spa avente n. 350687802 di importo pari a Euro € 663.445,80 = (seicentosessantatremilaquattrocentoquarantacinque/80), conforme all'Allegato 4.



Così come meglio specificato nel Disciplinare di Gara, la cauzione opererà per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, anche eventualmente prorogati, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti di fornitura e sarà svincolata - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e/o della Società verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare la garanzia viene progressivamente svincolata subordinatamente alla trasmissione da parte delle Amministrazioni contraenti al Fornitore della documentazione attestante la regolare esecuzione, in originale o copia autentica, entro 30 giorni dalla data di scadenza del proprio contratto di fornitura. Il Fornitore, in prossimità della scadenza dei relativi contratti, contatterà le Amministrazioni al fine di raccogliere detta documentazione, che poi provvederà ad inoltrare alla Società. Nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro il suddetto termine alla consegna della richiamata documentazione, il Fornitore, entro il medesimo termine, presenterà alla Società un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, accompagnato da dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore (o procuratore speciale munito dei necessari poteri così come prescritto ex lege), attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Società provvederà allo svincolo consegnando all'Istituto Garante la documentazione attestante la regolare esecuzione oppure, in mancanza, il prospetto di cui sopra, così come ricevuti dal Fornitore.

12. Risoluzione

Fermo restando quanto innanzi riportato in materia di penali, per la disciplina della risoluzione (della Convenzione e dei contratti di fornitura) preliminarmente si rinvia agli artt. 297 del Regolamento e 135-140 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge in materia.

Inoltre, la Società, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere, ai sensi degli artt. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) nei casi previsti dall'art.92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima precedentemente prevista.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura, la Società e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per



l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Società al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione della Convenzione e ai sensi dell'art.140 del Codice, la Società potrà interpellare progressivamente i Concorrenti risultanti dalla graduatoria di gara (fino al quinto migliore offerente, escluso l'Aggiudicatario), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali. In tale caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall' (originario) Aggiudicatario in sede in offerta.

13. Recesso

Ferme restando le ipotesi di recesso indicate dall'AEEG-SI, sulla disciplina del recesso da parte delle Amministrazioni e/o della Società si prescrive quanto segue:

- a) le Amministrazioni e/o la Società, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in qualsiasi momento, senza preavviso, nelle seguenti ipotesi:
- giusta causa;
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Qualora la Società dovesse recedere dalla Convenzione ai sensi di quanto sopra le Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai contratti di fornitura già stipulati con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Amministrazioni contraenti delle prestazioni già rese correttamente e a regola d'arte, rinunciando espressamente, con la stipula della presente Convenzione, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.;

- b) inoltre l'Amministrazione contraente potrà recedere, per qualsiasi motivo, da ciascun contratto di fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 cod.civ. con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti fino alla conclusione dell'iter del passaggio ad altro Fornitore o, in casi diversi, fino alla data concordata con la Società o l'Amministrazione.

Resta fermo il disposto di cui all'art.92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011.



14. Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

15. Responsabile della Fornitura

Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore, è il referente della Convenzione e dei contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti e la Società dovranno rivolgersi al Responsabile ogni qualvolta abbiano necessità di ricevere assistenza per dubbi e/o problematiche relative alla Convenzione e ai contratti di fornitura e in ogni caso di comunicazioni inerenti la fase esecutiva. Il Responsabile è, nei limiti del suo ruolo, il rappresentante del Fornitore.

Il nominativo e i recapiti del Responsabile sono stati comunicati alla Società, nei termini e con le modalità di cui al Par. 12 del Disciplinare, e alle Amministrazioni contraenti al momento della conferma della data di effettiva attivazione della fornitura. In caso di sostituzione del Responsabile, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni il nuovo nominativo e i relativi recapiti.

16. Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti

Salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del Codice.

Le Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente (e comunicate per conoscenza alla Società).

Resta fermo, anche in materia di cessione dei crediti, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

17. Brevetti industriali e diritti d'autore

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione contraente e la Società, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora, in tale ambito, venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della Società azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese



eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente e/o la Società sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

18. Scambio di informazioni e recapiti

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti, e fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti la esecuzione della presente Convenzione e i contratti di fornitura via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Società

posta elettronica "ordinaria" centrale.committenza@selspa.it;

PEC postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it

Fornitore

posta elettronica: "ordinaria" acquisti_pa@gala.it ;

PEC: contratti_convenzioni@pec.gala.it

(come da nota trasmessa ai sensi dell'art.12 del Disciplinare).

Gli indirizzi di posta elettronica delle Amministrazioni contraenti verranno dalle stesse indicati nei propri ordinativi di fornitura.

19. Oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi alla Convenzione ed ai contratti di fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare la presente Convenzione immediatamente dopo la stipula.

20. Foro competente

E' esclusa la clausola compromissoria.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Società è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il Foro dell'Amministrazione contraente.



21. Trattamento dei dati personali e Riservatezza

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nel Disciplinare di gara circa il trattamento dei dati personali.

La Società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Si rinvia all'art.15 del Disciplinare di gara.

Dati delle Amministrazioni contraenti

La Società, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, rende la seguente informativa in merito al trattamento dei dati personali inseriti dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura:

Finalità del trattamento :

I dati forniti vengono acquisiti dalla Società al fine di dare esecuzione alla Convenzione e ai contratti di fornitura.

Natura del conferimento :

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Società potrebbe impedire la instaurazione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il Fornitore.

Modalità del trattamento dei dati :

I dati verranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati :

I dati potranno essere comunicati

- al personale della Società incaricato;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestano attività di consulenza od assistenza alla Società in ordine al procedimento di gara e alla fase esecutiva della Convenzione e dei contratti di fornitura;
- al Fornitore;
- ai legali incaricati ai fini della tutela della Società in sede giudiziaria;
- ad Autorità, Enti e Istituzioni, in base alla normativa vigente;
- in ossequio a norme di legge.



Le Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di Fornitura dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali così come specificato nella precedente informativa e dichiarano altresì di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla fatturazione e rendicontazione, da parte della Società e del Fornitore nonché alla trasmissione e scambio di tali dati tra la Società e il Fornitore (anche per via telefonica e/o telematica), per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti acconsentono, altresì, a che i dati conferiti siano diffusi tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it.

Diritti di cui all'art.7 D.Lgs. 196/2003:

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento

Società Energetica Lucana, con sede in Potenza, Corso Umberto I n.28, Telefono: +39 0971418611; Posta elettronica: info@selspa.it.

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Società risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto ivi previsto, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza;
- b) nel predisporre l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 196/2003;
- d) nel trasmettere alla Società, quando sia necessario anche il suo intervento e/o riscontro, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti e, in tal caso, nel fornire alla Società tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire alla Società l'effettuazione di eventuali verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

In linea generale, il Fornitore ha l'obbligo di utilizzare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura e comunque entro i limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché



dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure di gara.

22. Norma di chiusura

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Società e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che potranno comunque far valere nei limiti della prescrizione.

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti; in particolare queste ultime dichiarano di aver preso piena conoscenza e di approvare, singolarmente nonché nel loro insieme, tutte le relative clausole.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita dai contratti di fornitura attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Potenza, lì _____

per la **SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.p.A.**

per il **FORNITORE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Convenzione di seguito elencati e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all'elenco:

Par. 4 (**Oggetto e durata della Convenzione. Proroga**)

Par. 5 (**Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga**)

Par. 6 (**Obbligazioni del Fornitore**)

Par.7 (**Esecuzione della Convenzione e attività di controllo: il ruolo dell'Amministrazione contraente e della Società**)

Par. 8 (**Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento**)

Par. 10 (**Penali a carico del Fornitore**)

Par.11 (**Cauzione definitiva**)

Par. 12 (**Risoluzione**)



Par. 13 (**Recesso**)

Par. 17 (**Brevetti industriali e diritti d'autore**)

Par. 19 (**Oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione**)

Par. 20 (**Foro competente**)

Potenza, lì _____

per il **FORNITORE**
